

Legge regionale 19 maggio 1999, n.29

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 recante "Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica"

ARTICOLO UNICO

Il terz'ultimo comma dell'articolo 19 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 e' sostituito dal seguente:

"L'esercizio della pesca nelle zone di foce e ad acque salmastre ovvero di specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie non e' piu' soggetto a limitazioni di orario; nelle altre acque, fatta eccezione per la pesca dell'anguilla, che puo' svolgersi con mazzacchera fino alle ore 24, e per la pesca del pesce gatto, che, nel periodo intercorrente dal 1 giugno al 31 ottobre, puo' svolgersi con canna fino alle ore 24, l'esercizio della pesca e' consentito da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto".